

Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° 6 del 27/3/2017

Direzione Generale 07 U.O.D. 05

FASC. n. 6

La sottoscritta dr.ssa Lorella Iasuozzo, Dirigente della Unità Operativa 53 07 05 – Trasporto Marittimo e demanio marittimo portuale, per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue:

**Generalità del creditore:**

Avv.to Rocco Marino domiciliato in Barano d'Ischia alla via Duca degli Abruzzi n. 34

**Oggetto della spesa:**

Compenso per espletamento dell'attività svolta quale difensore antistatario nei giudizi promossi dal sig. Michele Gabriele Lubrano Lavadera c/ Regione Campania;

**Tipologia della spesa:**

Riconoscimento compenso di onorario, spese del giudizio oltre IVA e CPA in esecuzione della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Procida n. 154/2011 emessa il 10/1/2011 munita di formula esecutiva notificata alla regione Campania il 18/5/2012, e relativa all'esito del giudizio n. 67/2011 tra Michele Gabriele Lubrano Lavadera e la Regione Campania.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Il Giudice di pace di Procida pronunciandosi sul ricorso RG 67/2011 proposto da Michele Gabriele Lubrano Lavadera c/ Regione Campania e con sentenze di attribuzione n. 154/2011 il Giudice ha assegnato l'importo di €. 341,00 all'avvocato difensore- Rocco Marino-, spese di studio e del presente giudizio, oltre IVA e CPA.

La suddetta sentenza è passata in cosa giudicata formale e sostanziale, per mancata impugnazione ed è stata notificata, munita della formula esecutiva, il 11.5.2012.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

sentenza del Giudice di Pace di Procida n. 154/2011 relativa al ricorso avente R.G. 67/2011;

**Epoca della prestazione:** 2011

**Importo da riconoscere:** € 633,93 lordo a pagare - € 87,00 Ritenute d'Acconto Netto a pagare € 546,93(cinquecentoquarantasei/93);

Sulla base degli elementi documentali disponibili

ATTESTA

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenze esecutive e non essendo predeterminato in base ad un regolare impegno contabile;

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi della L.R. 6 del 6/05/2013. art. 1, comma 16, lett. D per l'importo complessivo pari ad euro **€. 633,93 lordo a pagare** - €. 87,00 Ritenute d'Acconto Netto a pagare €. 546,93(cinquecentoquarantasei/93)

Si allega la seguente documentazione:

1. sentenza del Giudice di Pace di Procida n. 154 del 10/10/2011.

Data 27/03/2017

Il Dirigente UOD,05  
d.ssa Lorella Lasiozzo



SENT. N. 154/11  
R. G. N. 67/11  
RIPON N. 256

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PROCIDA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Procida, dott.ssa Angela Castagliuolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.R.G. 67 dell'anno 2011

TRA

MICHELE GABRIELE LUBRANO LAVADERA, nato a Procida (Na) il 20/10/1957 (CF LBRMHL57R20H072A) ed elettivamente domiciliato in Barano D'Ischia (NA) alla via Duca degli Abruzzi N° 34, nello studio dell'avv. Rocco Marino (CF MRN RCC 69D08 E329H) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso in opposizione.

RICORRENTE

E

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' - SETTORE AUTOLINEE E VIE DI COMUNICAZIONE in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola C/3.

RESISTENTE CONTUMACE

Avente ad oggetto:

Opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento ex articoli 22 e 23 della legge 689/81, decisa in data 22/09/2011 mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo come riportato in atti, sulle

ge

Conclusioni di cui al verbale allegato al fascicolo.


#### FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in cancelleria il 26/04/2011, Michele Gabriele Lubrano Lavadera, proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione di pagamento N°22/2011, emessa dalla Giunta Regionale Della Campania, Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità Settore Autolinee e Vie di Comunicazione il 22/03/2011 e notificata il 31/03/2011 con la quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 166,92 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate a seguito del processo verbale N° 09/08 elevato il 14/01/2008 dagli agenti di U.C.M. di Procida per la violazione dell'art. 63 della Ordinanza N°15 del 12/06/2006 della Circomare Procida, sanzionata ai sensi dell'art. 1174 comma 2° del Codice della Navigazione, perché sorpreso a transitare sulla banchina commerciale del porto di Marina Grande in Procida alla guida della autovettura Fiat targata AR868WE.

Al riguardo, si doleva, tra l'altro, il ricorrente della omessa contestazione immediata del verbale di illecito, nel caso possibile e, comunque, della mancata notifica del verbale podromico dell'impugnato provvedimento, in violazione di quanto prescritto dall'art. 14 e seguenti della legge 689/81 di cui chiedeva, previa sospensione, l'annullamento.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto emesso ex art. 23 della legge 689/81, la P.A. opposta, malgrado la ritualità della notifica del su indicato decreto rimaneva contumace e la causa, alla fissata udienza di discussione ed alla presenza della sola parte ricorrente che insisteva nell'accoglimento della domanda, veniva contestualmente decisa con la lettura del dispositivo, come riportato in atti.

V  
r  
l  
6  
L  
I  
l  
a  
r  
s  
p  
a  
g  
e  
N  
P  
d  
d  
d  
i  
P  
s  
l  
A  
L  
d



oe



Va affermata, preliminarmente, l'ammissibilità del presente ricorso, avendo il ricorrente rispettato i termini assegnati per la presentazione del ricorso medesimo, dall'art. 22 della legge 689/81.

L'opposizione è fondata.

Invero, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 23, 12° comma, legge 24 novembre 1981, N°689, ai sensi del quale il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso il provvedimento di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi od estintivi.

Nel caso di specie, non risulta acquisito agli atti di causa il processo verbale di accertamento di illecito stradale, immediatamente contestato o ritualmente e tempestivamente notificato ad esso ricorrente, in ottemperanza a quanto prescritto dagli articoli 14 e seguenti della legge 689/81, non avendo la P.A resistente depositato, nei termini assegnati, alcuna documentazione inerente il citato verbale, ne consegue che non ha dato prova di aver assolto all'onere probatorio su di essa incombente.

Pertanto, va dichiarata l'illegittimità della pretesa sanzionatoria azionata con la ordinanza ingiunzione impugnata e l'estinzione dell'obbligazione. oe

Assorbiti gli altri motivi di opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Procida, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Michele Gabriele Lubrano Lavadera reietta ogni contraria istanza, così provvede:

-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le sanzioni amministrative di cui alla ordinanza ingiunzione N° 22/2011, impugnata;


-condanna la P.A. opposta al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in mancanza di nota spese, nella complessiva somma di euro 341,00 di cui euro 41,00 per esborsi, euro 180,00 per diritti ed euro 120,00 per onorari, in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Procida il 22.09.2011

Il Giudice di Pace

(dott.ssa Angela Castagliuolo)



Depositato in Cancelleria

oggi 20 OTT 2011

IL CANCELLIERE  
MARIA FRANCO





# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

SEDE di PROCIDA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti , ed a chiunque spetti , di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubbico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia per copia conforme , in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. BOLCO

MAZINI

Procida, li - 2 DIC 2011

IL CANCELLIERE

(POSTINO ANTONIO)

